

PRESIDENZA

Prot. 11/Pres/2017

Al Presidente Inarsind
Ing. Salvatore Garofalo
e.mail: inarsind@pec.it
info@inarsind.it

Roma, 16 gennaio 2017

Oggetto: comunicazione prot. 3874 del 17.11. 2016

Gentile Presidente,

in relazione alla nota relativa alle ricadute sulla posizione previdenziale degli Associati in caso di sospensione dall'Albo professionale per infrazioni deontologiche, si rappresenta quanto segue.

L'art. 7 dello Statuto di Inarcassa impone l'obbligo di iscrizione all'Associazione in caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità.

La sospensione dall'Albo, comportando l'inibizione all'esercizio della professione, determina la perdita, durante il periodo di sospensione, del requisito dal quale discende l'obbligo e lo speculare diritto all'iscrizione all'Associazione.

A seguito quindi di notifiche di sospensione dall'Albo l'Associazione adotta il conseguente provvedimento di cancellazione del professionista, con ripristino dell'iscrizione dal giorno successivo alla cessazione della sospensione, assumendo tali atti in base alle date comunicate dall'Ordine professionale.

La cancellazione dall'Associazione ha come effetto l'interruzione dei requisiti previdenziali del professionista; ed il relativo periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione per effetto della sospensione dall'Albo non potrà, infatti, essere computato nell'anzianità d'iscrizione ad Inarcassa ai fini dei trattamenti assistenziali e previdenziali.

Cordialmente

IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro
